

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

1.RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BERGAMELLI DARIO SEGUIDO GARA FERALPISALÒ/TERNANA DEL 22.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.1.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2.RICORSO DELL'A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUIDO GARA CUNEO/JUVENTUS U23 DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 24.1.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 di Cuneo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettive di gara. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3.RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. GRIECO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA PRO VERCELLI/ALBISSOLA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Grieco Vito riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettive di gara. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/CUNEO DEL 20.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.1.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano S.r.l. di Gozzano (Novara) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina